

Il ddl di Bilancio 2021 prevede l'estensione delle intese col fisco alle vecchie annualità

Accordi preventivi con una fee

Stop all'accesso gratuito per le imprese internazionali

DI FRANCESCO SPURIO E
ROSA BIANCOLLI

Gli Accordi preventivi per le imprese con attività internazionali (c.d. Apa) potranno essere estesi anche alle annualità precedenti alla presentazione della relativa istanza fino a coprire tutte le annualità accertabili, ma l'accesso alla procedura sarà subordinato al pagamento di un contributo. L'art. 196 del disegno di legge di Bilancio per il 2021, che martedì 24 novembre inizierà l'esame in commissione alla Camera, intende rinnovare la disciplina degli Apa, prevista dall'art. 31-ter del dpr 600/1973, con due importanti novità. Gli Apa sono accordi che i contribuenti possono concludere con l'Agenzia delle entrate al fine di definire, in via preventiva, le ricadute fiscali di una serie di operazioni a rilevanza internazionale (ad esempio, rispetto al transfer pricing, all'attribuzione di utili/perdite alla stabile organizzazione, all'im-

Fatturato del gruppo	
	Contributo
Meno di 100 milioni	€ 10.000
Tra 100 e 750 milioni	€ 30.000
Più di 750 milioni	€ 50.000

posizione in entrata/uscita da uno stato, ecc.). Si parla di Apa unilaterali, quando è coinvolta una sola amministrazione fiscale e di Apa bilaterali o multilaterali, laddove siano interessate dalla conclusione dell'accordo più giurisdizioni, in cui il contribuente svolge la propria attività d'impresa. Le novità dell'art. 196 del ddl Bilancio 2021 andrebbero ad incidere, da un lato, sull'efficacia dell'accordo siglato e, dall'altro, sui requisiti di ammissibilità dell'istanza di Apa presentata dal contribuente. Quanto al primo intervento, rivolto sia agli Apa unilaterali che a quelli bi/multilaterali, l'art. 196 introduce la possibilità per il contribuente di far «valere retroattivamente» l'ac-

cordo Apa, fino a coprire con i termini ivi stabiliti le annualità ancora accertabili da parte dell'Agenzia delle entrate. In sostanza, questa facoltà eviterebbe lo svolgimento di indagini e accertamenti fiscali sulle circostanze trattate in sede di procedura Apa fino a 6 annualità precedenti la relativa sottoscrizione, alleggerendo gli incarichi dell'amministrazione fiscale e rafforzando la certezza giuridica dei rapporti dell'impresa. Si tratta di una novità rilevante, considerando che l'attuale disciplina permette di far retroagire gli effetti dell'accordo al massimo fino all'anno in cui è presentata l'istanza di accesso alla procedura e che, di norma, tra la presentazio-

ne dell'istanza e la conclusione dell'accordo trascorrono non più di 2/3 anni. Naturalmente, la possibilità di attivare il cd. rollback (ossia l'effetto retroattivo dell'accordo) è subordinata al soddisfacimento di una serie di condizioni di fatto e di diritto, tra cui la circostanza che i presupposti di conclusione dell'accordo sussistessero anche nelle passate annualità e che il contribuente non sia stato oggetto di attività di verifica o accertamento nelle annualità che intende coprire con l'Apa. Eventuali difformità sui periodi precedenti che ostacolassero il rollback, ove non interessate dalle citate procedure di controllo o contestazione, potranno comunque essere sanate, tramite l'istituto del cd. ravvedimento operoso e/o con la presentazione di dichiarazione fiscale integrativa. Dato che il rollback è ammesso anche per gli Apa bi/multilaterali, l'assenso delle altre autorità estere coinvolte sarà un ulteriore requisito da soddisfare, se il contribuente intende far retroagire l'accordo concluso alle precedenti an-

nualità ancora accertabili. La seconda novità introdotta con l'art. 196 del ddl Bilancio 2021 attiene alla proposta di introdurre il pagamento di una commissione in denaro per l'ammissibilità di una richiesta di Apa bi o multilaterale (si veda *ItaliaOggi* del 14/11). La richiesta di un contributo monetario in caso di Apa è una prassi già consolidata in altre giurisdizioni (tra cui Usa e Uk) e, secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa al ddl, permetterebbe la «compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e multilaterale», trattandosi delle procedure maggiormente complesse, ma anche più performanti, laddove sono in grado di prevenire la doppia imposizione e la conflittualità fiscale nelle giurisdizioni coinvolte. Come già fatto all'estero, il citato contributo, proposto dal legislatore italiano, è parametrato al fatturato complessivo (si veda tabella in pagina)

—© Riproduzione riservata—